



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "R.E TE. IMPRESE ITALIA"

Articolo 1. Denominazione e sede.

Ad iniziativa delle Organizzazioni fondatrici è costituita l'Associazione "R.E TE. IMPRESE ITALIA", nel seguito denominata "l'Associazione".

L'Associazione ha carattere apolitico, autonomo, indipendente ed è senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede in Roma.

L'Ufficio di Presidenza, con apposita delibera, potrà modificare l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 2. Scopi e ambiti di attività.

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere la progressiva integrazione della rappresentanza degli interessi delle imprese e degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni fondatrici e/o associate e più in generale, delle imprese del territorio. L'Associazione favorirà altresì la promozione e il consolidamento del ruolo fondamentale dei soci e delle imprese rappresentate come componenti del sistema economico e della società civile, nonché il riconoscimento di tale ruolo a tutti i livelli di interlocuzione pubblica e/o privata.

In relazione a tali scopi l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) consultazione permanente tra le Organizzazioni fondatrici e/o associate sulle attività di lobby nei confronti del Governo e degli altri interlocutori sociali, economici ed istituzionali di livello nazionale, europeo ed internazionale;
- b) elaborazione di programmi e proposte sulle questioni di interesse comune alle imprese aderenti alle associazioni fondatrici e associate, al fine di fornire al Presidente di turno dell'Associazione, adeguato supporto su tali questioni;
- c) promozione presso la società civile dei valori dell'impresa, del lavoro e dell'etica imprenditoriale, anche mediante le elaborazioni culturali, sociali e politiche della Fondazione "R.E TE. IMPRESE ITALIA" (nel seguito denominata anche "Fondazione"), che l'Associazione andrà a costituire;
- d) favorire l'integrazione sociale, culturale e politica degli imprenditori del territorio e delle Associazioni che attualmente li rappresentano, con l'obiettivo di rafforzare progressivamente il vincolo associativo. Per il perseguimento dello scopo sociale e per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione di comunicazione, editoriale, finanziaria ed economica o altra necessaria.

Articolo 3. Durata.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre del 2020, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

Articolo 4. Associati.

Gli associati si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori le Organizzazioni intervenute all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari le Organizzazioni di rappresentanza politico-sindacale del mondo delle imprese, di qualunque settore produttivo purché di rilevanza nazionale, che siano ammesse su richiesta.

L'ammissione dei soci ordinari è decisa all'unanimità dalla Presidenza.

Articolo 5. Obblighi dei soci.

I soci, sia fondatori che ordinari, sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni validamente adottate dai competenti organi dell'Associazione, nonché a partecipare alla vita dell'Associazione medesima.

In relazione alla specifica funzione di rappresentanza unitaria degli interessi delle imprese aderenti alle Organizzazioni socie, ciascuna di esse è tenuta a non assumere posizioni pubbliche contrastanti con quelle ufficiali dell'Associazione come espresse dal Presidente di turno, in coerenza con il programma approvato di cui al successivo articolo 11.

Tutti i soci sono tenuti al versamento di un contributo iniziale di ammissione e di una quota associativa annua, nonché di eventuali contributi straordinari, nelle misure stabilite dalla Presidenza per ciascuna categoria di associati.

Articolo 6. Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde in caso di:

- a) recesso, comunicato per iscritto al Presidente pro tempore; il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione;
- b) esclusione, decisa dalla Presidenza, in caso di gravi violazioni delle norme del presente statuto, ovvero per gravi contrasti o violazioni in ordine alle decisioni assunte dagli organi della Associazione e comunque comportamenti pregiudizievoli per il perseguimento dei fini della medesima. È, altresì, causa di esclusione il mancato versamento delle quote associative entro i termini stabiliti dalla delibera della Presidenza;

In nessun caso il socio escluso o recedente avrà diritto al rimborso delle quote pagate, restando espressamente inteso il suo obbligo di pagamento dell'intera quota associativa relativa all'anno in corso.

Articolo 7. Fondo comune – Patrimonio.

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di adesione iniziale versate dai soci fondatori, e dai soci ordinari, come stabilite dalla Presidenza;
- b) dalle quote associative annuali o dai contributi straordinari, come stabiliti dalla Presidenza in relazione alla diverse categorie di soci;
- c) da eventuali contributi o sovvenzioni da parte di organismi pubblici o privati;
- d) da eventuali altre risorse derivanti dalle iniziative assunte dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- e) dagli avanzi di gestione.

In caso di cessazione dell'Associazione il fondo comune sarà devoluto secondo le deliberazioni dell' Assemblea dei soci a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe, nominando uno o più liquidatori, anche tra gli amministratori.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del fondo comune.

Articolo 8. Organi sociali.

Sono organi sociali:

- l'Assemblea;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Comitato di Direzione;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9. Assemblea.

L'Assemblea è costituita fino ad un massimo di 11 rappresentanti nominati da ciascuno dei soci fondatori, da un rappresentante per ciascuno dei soci ordinari e dal Presidente della Fondazione "R.E TE. IMPRESE ITALIA".

È ammessa la delega per la partecipazione alle riunioni. Ogni componente non può assumere più di tre deleghe.

Le Organizzazioni socie hanno diritto di revocare in qualunque momento i propri rappresentanti in Assemblea.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico generale dell'Associazione. Approva e modifica eventuali regolamenti proposti dalla Presidenza. Approva, in seduta straordinaria, le modifiche allo Statuto. Delibera su ogni altro argomento sottoposto dalla Presidenza.

Elegge il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone i compensi. L'Assemblea delibera, su proposta della Presidenza, la presenza ed il numero dei rappresentanti dei soci ordinari in Presidenza, provvedendo nel caso alla loro nomina. È convocata dal Presidente dell'Associazione su conforme delibera della Presidenza a mezzo comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata anche via fax o e-mail, presso le sedi delle Organizzazioni socie, con un preavviso di almeno 8 giorni. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal componente più anziano della Presidenza. L'Assemblea può essere ordinaria

e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno in occasione della nomina del Presidente per la discussione del piano semestrale e del relativo budget di spesa.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei componenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei componenti.

Articolo 10. Presidenza.

La Presidenza è composta dai Presidenti dei soci fondatori e dagli eventuali rappresentanti dei soci ordinari, se nominati dall'Assemblea.

Il Presidente della Fondazione ed i Segretari/Direttori Generali dei soci fondatori partecipano alla Presidenza con voto consultivo.

La decadenza da Presidente o Segretario/Direttore Generale dell'organizzazione socia comporta la decadenza immediata da membro della Presidenza. Il nuovo Presidente o Segretario/Direttore Generale dell'Organizzazione socia subentra di diritto al componente decaduto.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto il Direttore dell'Associazione ed il Direttore della Fondazione.

Le riunioni della Presidenza sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni della Presidenza si assumono a maggioranza semplice, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I soci fondatori hanno la facoltà di esercitare il diritto di veto sulle delibere della Presidenza. Poiché i rappresentanti delle Organizzazioni socie fondatrici del settore artigiano e della piccola impresa sono in maggioranza nella Presidenza, rispetto a quelli delle organizzazioni del commercio-turismo-servizi, al fine di assicurare un equilibrio tra i due comparti, il diritto di veto è attribuito ai due rappresentanti delle organizzazioni del settore artigiano e della piccola impresa di maggior consistenza associativa, come accertata dall'Inps in relazione alle deleghe conferite, oltre ai due rappresentanti delle organizzazioni commercio-turismo-servizi.

La Presidenza è l'organo di direzione politica dell'Associazione, della quale elabora ed approva le linee strategiche. Nomina il Presidente ed approva il piano semestrale connesso alla nomina, a rotazione, dello stesso.

Approva il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, predisposto dal Direttore.

Approva le quote associative e la loro ripartizione. Delibera sulle questioni relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione. Può conferire delega al Direttore per l'ordinaria amministrazione stabilendone i limiti.

Nomina e revoca il Direttore e ne fissa il compenso.

La Presidenza è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso quando almeno due membri della Presidenza ne facciano richiesta.

La convocazione deve avvenire con un preavviso minimo di tre giorni, per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax.

Articolo 11. Presidente.

Il Presidente esterna la posizione unitaria dell'Associazione sulle questioni che la Presidenza individua quali strategiche per gli interessi dei soci dell'Associazione; è portavoce dell'Associazione sulla base del programma dallo stesso predisposto prima dell'inizio del suo mandato, approvato dalla Presidenza.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente dura in carica sei mesi; l'incarico viene svolto a rotazione tra i Presidenti dei soci fondatori.

Poiché i rappresentanti delle Organizzazioni fondatrici del settore artigiano e della piccola impresa sono in maggioranza nella Presidenza rispetto a quelli delle organizzazioni del commercio-turismo-servizi, al fine di assicurare un equilibrio tra i due comparti all'incarico di Presidente concorrono solo i due rappresentanti delle Organizzazioni del settore artigiano e della piccola impresa di maggior consistenza associativa come accertata dall'Inps sulla base delle deleghe conferite, oltre ai due rappresentanti delle organizzazioni commercio-turismo-servizi.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente della Presidenza, dalla stessa di volta in volta incaricato.

Articolo 12. Comitato di Direzione.

E' composto dai Segretari/Direttori Generali dei soci fondatori e dal Direttore dell'Associazione. Alle riunioni può essere invitato il Direttore della Fondazione.

Il Comitato, a richiesta della Presidenza, predispone il materiale documentale necessario per il puntuale svolgimento delle funzioni del Presidente e della Presidenza in relazione allo scopo sociale. Contribuisce a predisporre il programma semestrale del mandato del Presidente.

Per la sua attività si avvale di una segreteria tecnica coordinata dal Direttore.

Articolo 13. Direttore.

Il Direttore organizza e coordina l'attività amministrativa dell'Associazione e ne verifica l'andamento economico e finanziario; redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Collegio dei Revisori e successivamente all'approvazione della Presidenza.

Il Direttore ha la responsabilità del corretto funzionamento della struttura dell'Associazione.

Assicura l'assistenza al Presidente per le sue attività e le iniziative politiche e sindacali da intraprendere, e ne cura la esecuzione unitamente ai Segretari/Direttori Generali delle Organizzazioni socie.

Ha la segreteria degli Organi associativi e cura in particolare i rapporti con la Fondazione.

Articolo 14. Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori contabili, indicati da ciascun socio fondatore.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della Associazione.

Elegge nel proprio ambito il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 15. Proviviri.

Ogni controversia su questioni di interpretazione del presente statuto o legittimità delle delibere degli organi statutari, nonché tra i soci e l'Associazione, è deferita alla decisione di un Collegio di Proviviri composto da cinque membri, particolarmente esperti in materie giuridiche o economiche o organizzative, nominati dall'Assemblea tra persone di alto prestigio e accreditamento nel mondo della rappresentanza che non ricoprono cariche associative in alcuna delle Organizzazioni socie.

Elegge nel proprio ambito il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica due anni ed è rieleggibile.

I proviviri decidono senza formalità entro trenta giorni da quando è rimessa loro la questione.

Articolo 16. Esercizio sociale – bilancio.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio la Presidenza provvede all'approvazione del bilancio consuntivo, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione illustrativa della gestione ed entro il mese di novembre approva il bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

Alla fine dell'esercizio la Presidenza provvede all'approvazione del bilancio, predisposto dal Direttore.

Gli eventuali attivi di gestione concorreranno a incrementare il fondo comune.

Articolo 17. Incompatibilità.

Il ruolo di Presidente, di componente la Presidenza e di direttore dell'Associazione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive, nonché con l'appartenenza alle segreterie e agli Organi esecutivi dei Partiti a tutti i livelli.

Il verificarsi delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza immediata dalla carica.

Articolo 18. Entrata in vigore dello statuto.

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Articolo 19. Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.